Allegato "C" al N° 12.210/6800

I.R.P.E.A.
Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza
FONDAZIONE
STATUTO

Capo Primo - Costituzione e scopi

Art. 1 – Costituzione e origini

1. E' istituita la Fondazione "I.R.P.E.A. - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza ETS".
2. La sede legale della Fondazione è in Padova, Via Beato Pellegrino n. 155.
3. La Fondazione risulta dalla trasformazione (L. Reg. 25 giugno 1993 n. 24; L. 8 novembre 2000, n. 328 e D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207) di I.R.P.E.A. - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza, già riconosciuto come ente di diritto pubblico di assistenza e beneficenza (IPAB) con Decreto del Presidente della Giunta Regione Veneto n. 385 del 24 aprile 1985, de-pubblicizzato con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali del Veneto n. 128 del 31 ottobre 2003.
4. La Fondazione è di ispirazione cristiana e non ha fini di lucro.
5. La Fondazione continua la tradizione e le finalità delle seguenti istituzioni originarie:
   - Pii Conservatori S. Caterina, Soccorso e Gasparini
   - Pii Istituti S. Rosa e Vanzo
   - Istituto Camerini - Rossi.
6. Essa rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente di diritto pubblico alla data di trasformazione in persona giuridica di diritto privato.

Art. 2 – Missione e finalità

1. La Fondazione, in attuazione della sua ispirazione cristiana, promuove e sostiene:
   - il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità;
   - lo sviluppo armonico delle capacità individuali e sociali dei bambini e dei giovani, lungo il percorso educativo e formativo;
   - la crescita culturale e professionale di giovani e adulti per una piena integrazione sociale e lavorativa;
   - la famiglia nella relazione genitore-figlio e nelle situazioni di difficoltà.
2. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, operando preminentemente nei seguenti settori: sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, educazione e istruzione, qualificazione professionale e inserimento lavorativo, accoglienza familiare di minori, ospitalità, assistenza e inclusione sociale.
3. Essa può inoltre individuare, adeguandosi alle esigenze dei tempi, ulteriori iniziative di utilità sociale dirette alla promozione umana.
4. La Fondazione sviluppa forme di collaborazione con le parrocchie e le altre realtà ecclesiali presenti nel territorio, beneficiando della loro assistenza spirituale.

Art. 3 - Modalità di attuazione degli scopi statutari

1. La Fondazione svolge attività di interesse generale così come definite, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, con particolare riferimento alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle persone con disabilità;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2. In concreto la Fondazione offre i seguenti servizi:
   1. Scuola di formazione professionale con corsi per allievi in obbligo formativo e non;
   2. Asilo nido e nido integrato, Scuola dell'infanzia e Scuola primaria, e ogni altra attività a completamento dell'offerta formativa;
   3. "Servizi Domiciliari, Diurni e Residenziali" per persone con disabilità e altre attività finalizzate alla loro inclusione;
   4. Convitti universitari e case di ospitalità per persone che lavorano o soggiornano temporaneamente a Padova.

3. L'attività della Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità, è disciplinata mediante regolamenti interni.

4. La Fondazione può assumere incarichi di "Trustee" e di "Protector" nell'ambito di "trusts" espressamente istituiti, secondo le disposizioni della Convenzione dell'Aia in data 1 luglio 1985, ratificata con Legge 16 ottobre 1989 n. 364, e la conseguente gestione, amministrazione e organizzazione di attività, di beni, di patrimoni e di interessi economici. Può altresì essere indicata come Fiduciaria di fondi, o di patrimoni vincolati, finalizzati all'esecuzioni di programmi di assistenza di persone non autosufficienti.

5. La Fondazione, anche in collegamento od associazione in qualsiasi forma con altri soggetti, si propone di esercitare, ai sensi della normativa vigente, le seguenti attività finalizzate a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati:

a) "informazione e accesso al sistema dei servizi al lavoro" in particolare della Regione Veneto;
b) "orientamento professionale";
c) "incrocio" tra domanda ed offerta di lavoro, ivi comprese la "ricerca e selezione del personale" e il "supporto alla ricollocazione professionale";
d) elaborazione e attuazione di "progetti individuali e misure di orientamento e di accompagnamento al lavoro".

6. La Fondazione può svolgere in via residuale attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione.
7. La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

8. La Fondazione, per la realizzazione delle sue finalità, può stipulare accordi e convenzioni con le istituzioni pubbliche e con altri enti aventi scopi affini o strumentali ai propri. Le finalità statutarie, e le attività caratteristiche e non, poste in essere per il loro perseguimento, possono essere attuate anche attraverso la partecipazione ad enti o società con limitazione di responsabilità, o mediante forme di collaborazione con enti e soggetti diversi.

Capo secondo Patrimonio ed Entrate

Art. 4 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è formato da:
   a) Beni immobili e/o relativi diritti, pervenuti o che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini statutari;
   b) Donazioni, lasciti, liberalità e contributi di qualsiasi genere, pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
   c) Avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
   d) Quote di partecipazione o conferimenti versati da soggetti che aderiscano o prestino sostegno alla Fondazione;
   e) Azioni o quote partecipative in società di capitali, che non determinino, in ogni caso, l'assunzione della responsabilità illimitata o solidale per le obbligazioni della società o altro ente partecipato;
   f) Attività finanziarie a basso rischio, quali titoli di stato, obbligazioni, fondi di investimento di liquidità o obbligazionari;
   g) Ogni altro bene mobile.
2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
3. Esso viene amministrato osservando criteri prudenziali in modo da conservarne il valore e renderlo atto al raggiungimento delle finalità.
4. L'eventuale dismissione dei beni, di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, nonché la costituzione di diritti reali sui beni medesimi, deve prevedere l'utilizzo dei proventi per l'acquisto, ancorché non cronologicamente successivo, di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione; è esclusa qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale rapportato a quello attuale.

Art. 5 - Entrate

Le entrate in conto esercizio della Fondazione sono costituite:
a) dai proventi derivanti dal proprio patrimonio;
b) dai compensi per le prestazioni di servizio e dai corrispettivi per le cessioni di beni;
c) dalle sovvenzioni, diverse da quelle patrimoniali di cui al precedente art. 4, per l'esercizio delle attività statutarie;
d) dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dalla Fondazione non destinate ad incremento

patrimoniale.

Art. 6 - Destinazione delle risorse

1. La Fondazione destina le risorse per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per:

a) spese di funzionamento, nel rispetto del principio di adeguatezza delle stesse alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
b) reinvestimento nei settori rilevanti di intervento di cui ai precedenti articoli 2 e 3;
c) accantonamenti destinati a riserve facoltative per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio e di conservazione e potenziamento delle attività della Fondazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione.

2. La Fondazione non distribuisce, anche in modo indiretto. utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve comunque denominate, a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Capo terzo – Organi

Art. 7 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:
- Il Presidente,
- Il Consiglio di Amministrazione,
- L'Organo di Controllo

2. L'assunzione delle cariche negli organi della Fondazione è inoltre subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- Requisito di onorabilità: la carica non può essere ricoperta, da chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs n. 159 del 6 settembre 2011, da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria e da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; non può inoltre essere nominato componente degli organi della Fondazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- Requisiti di professionalità: i consiglieri devono essere scelti fra persone che abbiano maturato esperienza in enti o attività professionali affini o funzionali ai servizi della Fondazione o di attività di insegnamento in materie giuridiche o economiche.
- Requisiti di indipendenza: ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di coniugio, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità della Fondazione.

3. Gli amministratori, ivi compresi quelli che rivestono le cariche di Presidente e Vice Presidente, assumono la carica a titolo gratuito, ricevendo eventualmente solo il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento del loro servizio. E' ammessa la corresponsione a singoli amministratori di compensi individuali legati ad attività svolte e proporzionati a queste, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e, comunque, non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 8 - Presidente

1. Il Presidente è l'Ordinario Diocesano di Padova. Questi può provvedere ad individuare una persona di sua fiducia a cui attribuire la carica, i poteri e le funzioni di Presidente della Fondazione. In tal caso l'Ordinario Diocesano designa contestualmente il Consigliere che svolgerà le funzioni di Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente delegato.
2. Il Presidente:

- ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione con la facoltà di conferire procure;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'esecuzione delle delibere prese dal Consiglio di Amministrazione e sull'andamento della Fondazione;
- adotta tutti i provvedimenti aventi carattere di necessità e di urgenza, salvo ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

3. L'Ordinario Diocesano designa uno o più religiosi con l'incarico di assicurare il mantenimento dell'ispirazione cristiana della Fondazione e la promozione delle iniziative di carattere morale e religioso.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri. Il Presidente è membro del Consiglio.
2. I consiglieri sono nominati dall'Ordinario Diocesano di Padova.
3. I consiglieri durano in carica 5 anni e possono essere confermati per un secondo mandato.
4. Qualora durante il quinquennio un consigliere dovesse cessare dall'incarico, il membro nominato in sua sostituzione resta in carica fino alla conclusione dello stesso quinquennio.
5. Alla scadenza dei cinque anni il Consiglio resta in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Art. 10 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale con ogni potere di governo e di indirizzo. In particolare:

a) a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti esso:

- delibera sulle modifiche del presente Statuto, nel rispetto dei principi ispiratori e delle finalità statutarie;
- delibera la dismissione dei beni immobili, nonché la costituzione dei diritti reali sui beni medesimi;
- delibera sull'accettazione di eredità e/o legati e sull'assegnazione di beni in trust o in amministrazione fiduciaria, o con vincolo di destinazione;
- delibera sulla scissione, fusione, trasformazione o estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 16, nonché sulle operazioni relative a rami d'azienda;

b) a maggioranza assoluta dei suoi componenti esso:

- nomina il Direttore generale;
- nomina l'Organo di controllo;
- delibera il regolamento di amministrazione;
- delibera i regolamenti interni di funzionamento dei servizi e di gestione del personale;
- approva il budget e le relative variazioni infrannuali;
- approva il bilancio consuntivo;
- approva il bilancio sociale di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore nel caso in cui sia stato predisposto ai sensi di legge;
- delibera in ordine ai ricorsi ed alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, nonché alle relative transazioni;
- approva il piano contenente gli obiettivi di medio-lungo periodo e gli obiettivi annuali prioritari;
- delibera in ordine alla nomina ed assunzione dei direttori di servizio e dei quadri e ne

determina il trattamento giuridico ed economico;
- delibera in merito all'adozione dei contratti collettivi nazionali di riferimento, nonché in ordine a deroghe o variazioni rispetto all'applicazione delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali e regionali e approva il quadro economico degli accordi integrativi aziendali;
- esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, oltre che dal presente Statuto;
- stabilisce i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può conferire i propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a procuratori per singoli atti o categorie di atti.
3. Il Consiglio di Amministrazione promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti, dei loro genitori o tutori nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi.

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie o straordinarie.
Le prime hanno luogo per l'approvazione del budget e del bilancio consuntivo e per eventuale variazione degli stessi.
Le seconde hanno luogo qualora lo richieda il Presidente o per iniziativa scritta e motivata di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio viene convocato con invito scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; esso deve essere consegnato per e-mail, pec o fax ai consiglieri almeno 3 giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 24 ore.
3. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno 2/3 dei suoi componenti.
4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi attivamente ed effettivamente, nonché essere identificati, siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione si ritiene tenuto nel luogo in cui si trovano la maggioranza dei componenti o, nel caso i consiglieri si trovino in luoghi diversi, nel luogo in cui si trova il Presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese a maggioranza dei voti, secondo quanto previsto all'art. 11. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Sono sempre a voti segreti quando riguardano persone. A parità di voti la proposta si intende respinta.
6. Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, che svolge l'attività di Segretario delle adunanze. I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono stesi a cura del Direttore generale, sono approvati dal Consiglio in una seduta successiva, e devono essere firmati dal Presidente e dal Direttore generale.
7. Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e la loro sostituzione avverrà secondo la procedura seguita per la nomina. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione su segnalazione del Presidente.

Art. 12 - Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo della Fondazione è composto in forma monocratica ovvero da un organo collegale di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Si applica l'articolo 2399 del codice civile.
2. All'Organo di Controllo sono attribuite le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile e dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017, da altre leggi e disposizioni ad esso applicabili e dalle norme del presente Statuto.
3 I Componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio stesso e possono essere rieletti per altri due mandati.

4. I criteri di nomina dell'Organo di Controllo sono disciplinati per quanto non previsto dalla legge in apposito regolamento interno.

5. Ai Componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Capo quarto – Personale

Art. 13 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è incaricato della gestione della fondazione nel rispetto degli indirizzi e delle direttive ricevute dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Con la delibera di nomina ne viene stabilito il trattamento giuridico ed economico.
3. Il Direttore Generale esercita tutte le funzioni ed i poteri – anche di rappresentanza e di spesa - conferiti dallo Statuto, dalla delibera di nomina dal Consiglio di Amministrazione e dai Regolamenti interni adottati ai sensi dello Statuto e risponde al Consiglio di Amministrazione relativamente alle attività affidategli.
4. Sono in ogni caso conferite al Direttore generale le seguenti funzioni:

- provvedere all'organizzazione del lavoro di tutto il personale dipendente;
- provvedere all'assunzione del personale, per quanto non di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- determinare, nel rispetto degli obiettivi di budget indicati dal Consiglio di Amministrazione, gli importi delle rette e dei prezzi per i servizi prestati e le loro variazioni;
- la responsabilità della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili previste dall'art. 17;
- la responsabilità degli strumenti di programmazione e controllo della Fondazione, assegnando alle strutture gli obiettivi annuali, in coerenza con le indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
- provvedere ad istruire gli atti per le delibere degli Organi della Fondazione e curare l'esecuzione delle delibere stesse, adottando tutti gli adempimenti legali e statutari connessi;
- svolgere la funzione di Segretario in tutte le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- formulare ipotesi di lavoro da sottoporre agli Organi della Fondazione;
- curare per conto della Fondazione, con ogni potere di spesa o di rappresentanza nei confronti dei terzi e in giudizio, il rispetto e l'adempimento alle disposizioni normative e regolamentari applicabili materia di:
    - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, assumendo la qualifica di Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D. Lgs. 81/2008;
    - protezione e trattamento dei dati personali, agendo egli quale legale rappresentante del titolare del trattamento decidendo mezzi e finalità dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito della Fondazione;
    - gestione ambientale, agendo egli quale responsabile ambientale della Fondazione per assicurare il rispetto delle disposizioni previste dalle norme di settore in materia di rifiuti, scarichi, emissioni, bonifica dei siti contaminati, danno ambientale e tutela delle specie animali e vegetali protette;
    - igiene e sicurezza alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, agendo egli anche quale rappresentante dell'esercente l'attività di somministrazione

  Con riferimento alle suddette materie, il Direttore Generale potrà conferire delega di funzioni, nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa vigente.
- ogni altro potere conferito dal Consiglio di Amministrazione, che potrà altresì autorizzare il Direttore Generale a delegare a procuratori una o più delle proprie funzioni.

Art. 14 - Personale

I diritti, i doveri, le modalità di assunzione, le attribuzioni, le mansioni dei dipendenti sono disciplinate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa privatistica e dai contratti collettivi di settore.

Art. 15 - Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'ente potrà statuire un apposito regolamento.
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore dell'ente, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Capo quinto – Durata, scissione, fusione, estinzione e trasformazione

Art. 16 - Durata, scissione, fusione, estinzione e trasformazione

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera la trasformazione, la scissione o la fusione della Fondazione.
3. Se e quando gli scopi statutari siano stati raggiunti o divenuti impossibili o di scarsa utilità, ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione delibera l'estinzione della Fondazione.
4. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, su indicazione dell'Ordinario Diocesano di Padova, ad altri enti del Terzo Settore che abbiano ispirazione e finalità generali analoghe a quelle della Fondazione, con priorità per quelli operanti nella provincia di Padova o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Capo sesto - Contabilità

Art. 17 - Libri e scritture contabili

1. La Fondazione tiene i libri delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo.
2. Il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione riporta cronologicamente i verbali approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è firmato dal Direttore Generale e dal Presidente.
3. La Fondazione tiene inoltre i libri richiesti dalla normativa in relazione alle attività esercitate ed in conformità alla propria natura giuridica privata.

Art. 18 - Esercizio contabile

1. L'esercizio contabile inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.
2. Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il budget dell'anno successivo, comprensivo del documento programmatico previsionale delle attività della Fondazione.
3. Entro il 15 maggio di ogni anno o, se necessario, nel maggior termine consentito dalla legge il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio consuntivo che deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
4. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, nei documenti del bilancio consuntivo.

5. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio consuntivo, predispone il bilancio sociale redatto ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
6. Il Consiglio di amministrazione sottopone i predetti documenti all'Organo di controllo, il quale deve entro i successivi 15 giorni redigere la propria relazione.
7. Entro il 31 maggio di ogni anno o, se necessario, nel maggior termine consentito dalla legge, il Consiglio di Amministrazione, vista la relazione dell'Organo di controllo, approva il bilancio consuntivo annuale e, se redatto, il bilancio sociale.

Art. 19
Rinvio
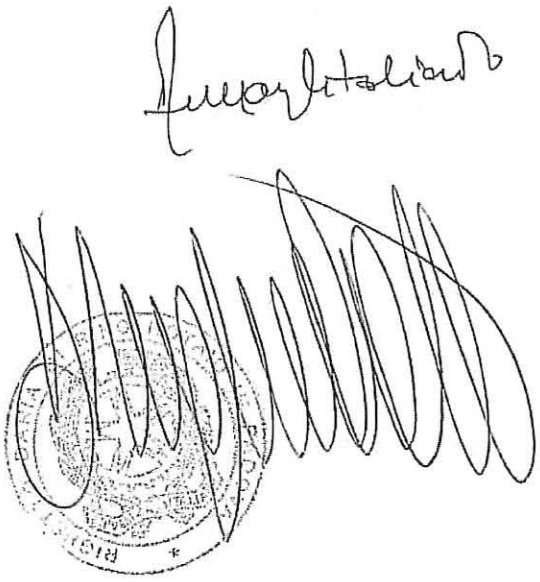
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile sulle persone giuridiche ed in particolare sulle Fondazioni, nonché eventuali altre disposizioni di legge in materia, in particolare quelle dettate dal Codice del Terzo Settore.